

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 3 settembre 2021, n. 256
Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, comma 3 della L.R. n.9 del 2.05.2020 e ss.mm.ii. per una RSA di mantenimento disabili non gravi di tipo "B" di cui al R.R. n.5/2019 con n.10 posti letto pari a un nucleo, ubicata nel Comune di Barletta (BT) in via della Repubblica n.1, denominata "Un Raggio di Sole".

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1242 del 22/07/2021 di conferimento dell'incarico di Dirigente ad Interim della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Personale e Organizzazione 29 settembre 2020 n. 28 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria.

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9/2017 e s.m.i., dispone:

- **all'articolo 3** che: *"Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n.241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo: (...)) c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio- sanitarie di proprio competenze (...)"*;

- **all'articolo 8**, *"1.Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria soggetta ad autorizzazione all'esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al Comune. 2. Alla domanda di autorizzazione all'esercizio devono essere allegati il titolo attestante l'agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernete il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. L'atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impiegare nella struttura (omissis) 5. La Regione e il Comune avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell'ambito dell'attività da autorizzare, verificano l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro 90 giorni dalla data di conferimento dell'incarico".*, tra cui quello oggetto del presente provvedimento";

- **all'art. 29, commi 6, 7, 7 bis che:**

"6. Alle seguenti strutture socio-7 e 7 bis sanitarie di cui al regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4:

a) **articolo 57 (Comunità socio-riabilitativa);**

- b) *articolo 57 bis (Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico);*
- c) *articolo 58 (Residenza socio-sanitaria assistenziale per diversamente abili);*
- d) *articolo 60 (Centro diurno socio-educativo e riabilitativo);*
- e) *articolo 60 ter (Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza);*
- f) *articolo 60 quater (Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico);*
- g) *articolo 66 (Residenza sociosanitaria assistenziale per anziani);*
- h) *articolo 70 (Casa famiglia o case per la vita per persone con problematiche psicosociali);*
- i) *articolo 88 (Servizio di assistenza domiciliare integrata);*
- i bis) *articolo 67 (Residenza sociale assistenziale per anziani), continuano ad applicarsi relativamente alle RSA e alle RSSA contrattualizzate, esclusivamente gli standard di personale previsti dal regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie) e dal regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia), nonché le disposizioni previste nella legge 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia), fino all'entrata in vigore dell'apposito regolamento che individua:*
 - 1) *il fabbisogno regionale di strutture;*
 - 2) *i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio;*
 - 3) *i requisiti per l'accreditamento istituzionale.*

7. *Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge e l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, le istanze di autorizzazione al funzionamento, presentate ai sensi dell'articolo 49 della l.r. 19/2006 per le strutture socio-sanitarie sopra elencate, sono dichiarate inammissibili. Sono fatte salve le istanze di autorizzazione al funzionamento relative alle strutture di cui al comma 6 realizzate dalle AASSLL, dai comuni o dalle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), o dai soggetti privati con il contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), della Regione e/o dei comuni, o quelle relative al completamento e alla trasformazione di strutture socio-assistenziali già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge che siano in possesso dei pareri positivamente espressi dagli organi competenti, rilasciati antecedentemente alla medesima data di entrata in vigore della presente legge.*

7 bis. *Sono fatte salve, altresì, le istanze di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31 dicembre 2017 che alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6 sono state autorizzate, ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio. I relativi posti letto, al fine delle autorizzazioni all'esercizio, rientrano nel fabbisogno determinato dallo stesso regolamento, in corso di approvazione, anche se in esubero."*

In data 9/2/2019 è entrato in vigore il R.R. n. 5 del 21/01/2019 ad oggetto "Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti disabili – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili – Centro diurno socio educativo e riabilitativo per disabili" (pubblicato sul B.U.R.P. n.9 del 25/1/2019), ove sono confluite diverse tipologie di strutture precedentemente disciplinate dal R.R. n. 3/2005 e dal R.R. n. 4/2007, tra le quali le comunità socio riabilitative ex art. 57 R.R. n. 4/2007.

Il suddetto R.R. n. 5/2019 prevede all'art. 9 commi 2 e 3 (Determinazione del fabbisogno per l'autorizzazione all'esercizio), che:

“2. Ai fini dell’autorizzazione all’esercizio, il fabbisogno di posti letto in regime residenziale di mantenimento e di posti in regime semiresidenziale di mantenimento per disabili è stabilito in misura pari a:

- a) numero dei posti letto/posti di cui al successivo articolo 10, comma 1 con l’aggiunta di:*
- i. trenta per cento (30%) di posti letto aggiuntivi di nuclei di mantenimento per disabili;*
 - ii. trenta per cento (30%) di posti semiresidenziali aggiuntivi di nuclei di mantenimento per disabili distribuiti su base distrettuale e tenendo conto dei distretti sociosanitari carenti o parzialmente carenti di posti.”*

3“In aggiunta rispetto ai parametri di cui al comma 2, sono fatti salvi i seguenti posti letto/posti semiresidenziali: (...)

d) i posti letto di Residenza socio sanitaria per disabili ex RR 4/2007 e smi, di comunità socio riabilitativa ex art 57 RR 4 del 2007 e smi e di centri diurni per disabili ex art 60 rr 4/2007 e smi realizzate dalle AASSLL, dai comuni o dalle Asp o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione o dei Comuni e non ancora autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento (...).”

Conseguentemente, dalla data di entrata in vigore del nuovo R.R. n. 5/2019, alle strutture ivi confluite e dallo stesso disciplinate si applicano le procedure autorizzative di cui alla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., tra cui, in particolare, l’art. 7, commi 1 e 2, ai sensi dei quali:

“1. I soggetti pubblici e privati di cui all’articolo 5, comma 1, punto 1.1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.

2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a).”

SEZIONE 1 - TIPOLOGIA DI NUCLEI PER I QUALI SI PUÒ RICHIEDERE L’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO

- alla *“Sezione 1 – Tipologia di nuclei per i quali si può richiedere l’autorizzazione all’esercizio – R.R. n. 5/2019 – Fabbisogno nuclei di mantenimento disabili gravi e disabili non gravi o privi del sostegno familiare”*

1)Comunità socioriabilitativa ex art 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.

In riferimento alle strutture oggetto di disciplina da parte del R.R. n. 5/2019, l’art. 9 “DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO” prevede al comma 3, ultimo capoverso, che: “Le strutture Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. già autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono optare per la scelta di riconvertirsi in strutture sociosanitarie - nucleo di assistenza residenziale mantenimento di tipo B per persone disabili non gravi o privi del sostegno familiare. Diversamente, le strutture Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. già autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono mantenere l’autorizzazione al funzionamento ai sensi del R.R. n. 4/2007 e mantenere lo status di strutture socioassistenziali.”

Il principio contemplato nel R.R. n. 5/2019 in riferimento alle Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 già autorizzate al funzionamento si applicherà anche alle seguenti strutture:

- *ai posti letto di Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i realizzate dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei*

Comuni e non ancora autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del R.R. n. 5/2019. Queste ultime potranno richiedere l'autorizzazione all'esercizio per RSA disabili - nucleo di assistenza residenziale mantenimento di tipo E. In tal caso, il progetto ammesso a finanziamento ed effettivamente realizzato deve espressamente indicare il numero dei posti letto di Comunità socioriabilitativa ex art. 57 che saranno oggetto dell'autorizzazione all'esercizio come nuovi nuclei di RSA disabili - nucleo di assistenza residenziale mantenimento di tipo B. In alternativa, potranno mantenere lo status di strutture socioassistenziali e, pertanto, richiedere l'autorizzazione al funzionamento come una delle strutture socioassistenziali per disabili di cui al R.R. n. 4/2007.

Per i dettagli sulla presentazione delle istanze ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione e dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi della LR. n. 9/2017 e s.m.i. si rinvia agli allegati al presente provvedimento.

Tuttavia, va precisato da subito che l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale per la realizzazione delle strutture socio sanitarie di cui al presente paragrafo sarà effettuata secondo l'ordine cronologico di arrivo delle richieste, in ragione della riserva di posti ai fini dell'autorizzazione all'esercizio prevista dai R.R. n. 4/2019 e n. 5/2019 per le strutture in oggetto.

Nell'allegato A al paragrafo 2 - REQUISITI PER LE STRUTTURE AMMESSE A FINANZIAMENTO DI CUI ALL'ART. 9 COMMA 3, LETT. D) R.R. n. 5/2019 CHE DEVONO RICHIEDERE AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO – RR 5/2019 – Requisiti per le ex Comunità socio riabilitative ex art 57 RR 4/2007 E smi è previsto specificatamente che:

“L'art. 12 del R.R. n. 5/2019, al paragrafo 12.4 prevede: “1. Le Comunità socio riabilitative ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e le RSSA ex art. 58 R.R. 4/2007 e smi realizzate dalle AASSLL, dai Comuni e dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai fini dell'istanza per l'autorizzazione all'esercizio come RSA disabili - nuclei di mantenimento per disabili gravi e nuclei di mantenimento per disabili non gravi possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa, ma devono dimostrare il possesso dei requisiti tecnologici ed organizzativi minimi e specifici previsti dal presente regolamento relativamente ai nuclei di mantenimento per soggetti disabili”.

Ai sensi del precedente articolo 12.4 i requisiti da possedersi all'atto dell'istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio sono i seguenti:

- R.R. N. 3/2010 - SEZIONE A - REQUISITI STRUTTURALI GENERALI per espresso rinvio nell'art. 14 del R.R. n. 5/2019 e coincidenti con i requisiti strutturali generali per la RSA disabili di cui all'art. 4 del R.R. n.5/2019
- R.R. 4/2007 e s.m.i. REQUISITI STRUTTURALI
 - art. 36 - requisiti comuni alle strutture
 - art. 57 - requisiti strutturali
- R.R. n. 5/2019 ART.5 REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL' ESERCIZIO DELLE RSA DISABILI
 - 5.2 requisiti minimi tecnologici per le RSA disabili
 - 5.3 requisiti minimi organizzativi per le RSA disabili
- R.R. n. 5/2019 - ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO
 - 7.2 requisiti specifici tecnologici delle RSA disabili
 - 7.3 requisiti specifici organizzativi delle RSA disabili
 - 7.3.2 Requisiti specifici organizzativi per RSA disabili - nucleo di assistenza residenziale mantenimento di tipo B per disabili con moderato impegno assistenziale o disabili privi di sostegno familiare.”

- Al Paragrafo 8 della D.G.R. 793/2019 “R.R. n.5/2019 - Procedure per ottenere l’autorizzazione all’esercizio ai sensi della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii. da parte delle strutture ammesse a finanziamento”, in merito alla Tipologia di finanziamento ammesso si precisa che “Il R.R. n. 5/2019 all’art. 9 comma 3, lettera d) dispone che, ai fini dell’autorizzazione all’esercizio, rientrano nel fabbisogno di posti letto/posti semiresidenziali, anche se in esubero rispetto ai parametri di cui al comma 2 dello stesso art. 9, i posti letto di Residenza Socio Sanitaria per disabili ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., di Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni per disabili ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. realizzate dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del regolamento.

Per contributo con fondi FESR s’ intendono quei contributi ammessi ed erogati per l’intero importo oggetto di ammissione, e comunque quei contributi non oggetto di provvedimento di revoca, per la realizzazione di strutture sociosanitarie, come innanzi dichiarate, dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati a valere sull’ Azione 3.2 del PO FESR 2007-2013 o sull’Azione 9.10 - 9.11 del POR Puglia 2014-2020, a condizione che il contributo sia stato ammesso a finanziamento prima dell’ entrata in vigore della L.R. n. 9/2017 (ovvero prima del 2 maggio 2017) e nel limite dei posti letto/posti semiresidenziali espressamente previsti nel progetto ammesso a contributo.”

Per tutto quanto sopra rappresentato, ai sensi dell’art.7 della L.R. n.9/2017, è stato espresso parere favorevole alla richiesta di compatibilità al fabbisogno regionale in data 24/03/2020 con Atto Dirigenziale n.78, in seguito ad istanza inoltrata dal Comune di Barletta, per la realizzazione di una R.S.A. di mantenimento disabili non gravi di Tipo “B” di cui al RR 5/2019, con n.10 posti letto pari ad un nucleo, da realizzarsi nel Comune di Barletta (Bt) alla via della Repubblica n.1, denominata “Un Raggio di Sole”.

Con determinazione dirigenziale n. 583 del 17/04/2020 il Comune di Barletta, concedeva ai sensi dell’art. 7 della LR n.9 del 2017 l’autorizzazione alla realizzazione.

Con istanza trasmessa con Pec allo scrivente Servizio, in data 24/07/2020, la società Centro socio educativo e riabilitativo A.I.A.S ha trasmesso a questa Sezione l’istanza di autorizzazione all’esercizio formulata secondo il modello di domanda AUT 1 strutture ammesse a finanziamento pubblico allegato alla DGR n.793 del 02.05.2019, (modello compilato e sottoscritto dal legale rappresentante che si allega in copia alla presente, comprensiva di allegati, per il Dipartimento di Prevenzione della ASL BT, ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per la struttura residenziale, denominata “Un Raggio di Sole”, ubicata nel Comune di Barletta alla Via della Repubblica n.1, con dotazione di n.10 posti letto relativi alla seguente tipologia di assistenza: - RSA di mantenimento disabili non gravi di tipo “B”- RR.5/2019 con dotazione di n.10 posti letto pari ad un nucleo.

All’istanza viene allegata la seguente documentazione:

- Domanda per l’autorizzazione all’esercizio di una nuova struttura destinata alla erogazione di prestazione in regime residenziale o semiresidenziale di tipo sociosanitario per soggetti non autosufficienti RR n. 4/2019 o soggetti disabili RR n. 5/2019 (allegato Aut 1 strutture ammesse a finanziamento pubblico alla DGR 793/2019);
- attestazione CPI – AIAS sezione di Barletta (P.IVA 05551700726), sede di Barletta via della repubblica n.1 in cui dichiara che l’immobile in oggetto destinato a comunità socio-riabilitativa AIAS – sezione di Barletta, non è soggetta a Certificato di Prevenzione Incendi, datata 3/06/2020;
- Segnalazione Certificata di Agibilità INTERVENTI SU EDIFICI ESISTENTI (TOTALE);
- Determinazione Dirigenziale del Settore Servizi Sociali n. 583 del 17/04/2020 avente ad oggetto “AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DELLA R.S.A. DISABILI, DI CUI AL R.R. 5/2019, PER UN NUCLEO DA N.10 POSTI LETTO PER DISABILI NON GRAVI, TIPO B DA REALIZZARSI IN BARLETTA ALLA VIA DELLA REPUBBLICA N.1, DENOMINATA UN RAGGIO DI SOLE”;
- Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000 in

cui la Sig.ra De Gennaro Girolama, in qualità di legale rappresentante della società Centro A.I.A.S. (Associazione Assistenza agli Spastici) ONLUS dichiara o di essere in possesso : dei requisiti strutturali generali di cui al R.R. n. 5/2019; dei requisiti strutturali comuni e specifici del R.R. n. 4/2007; dei requisiti minimi e specifici tecnologici ed organizzativi previsti dal R.R. n. 5/2019.

Con nota trasmessa via pec allo scrivente Servizio in data 30.10.2020, la società Centro socio educativo e riabilitativo A.I.A.S comunicava che *“dal tre aprile 2020, il legale rappresentante del Centro Socio Educativo Riabilitativo A.I.A.S., dott.sa Girolama de Gennaro, è stata sostituita dall’avv. Ruggiero Bollino”*, allegando alla predetta comunicazione la seguente documentazione:

- il verbale di nomina;
- la visura camerale.

Con pec trasmessa allo scrivente Servizio in data 14/01/2021, la società Centro socio educativo e riabilitativo A.I.A.S (Associazione italiana Assistenza agli Spastici – Onlus) trasmetteva la Determinazione Dirigenziale n. 1387 del 01/10/2020 avente ad oggetto *“Rettifica della determinazione dirigenziale n 583 del 17/04/2020 avente per oggetto autorizzazione alla realizzazione della r.s.a. disabili, di cui al RR. 5/2019, per un nucleo da n.10 posti letto per disabili non gravi, tipo b”* che prevedeva *“la rettifica di un errore meramente materiale di scrittura riportato al comma 2° della premessa, in riferimento alla L.Reg. n. 9 del 2017 ed il certificato di pubblicazione.*

Con nota prot. n. AOO 183/2235 del 10 febbraio 2021 la Regione in riscontro alla predetta richiesta di autorizzazione all’esercizio, ha invitato il Dipartimento di prevenzione della Asl di BT, ad effettuare idoneo sopralluogo, ai sensi dell’art.8 commi 3 e 5 LR n.9 del 02/05/2017 ss.mm.ii., presso la sede della RSA di mantenimento disabili denominata *“Un Raggio di sole”*, finalizzato alla verifica dei requisiti generali, minimi e specifici previsti dal RR 5/2019 per la tipologia di struttura *“RSA di mantenimento disabili”* – nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo B per disabili con moderato impegno assistenziale o disabili privi di sostegno familiare.

Con provvedimento prot. n. 265/8/21 del 8/04/2021, in riscontro alla nota di incarico, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BT ha trasmesso ad esito del sopralluogo ai fini della verifica dei requisiti minimi, organizzativi e strutturali per l’autorizzazione all’esercizio ai sensi dell’art 8 comma 3 della LR 9 del 2017 scheda delle operazioni di verifica.

Nella predetta scheda il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BT rilasciava il richiesto parere esprimendo *“giudizio favorevole per la conferma dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti per l’autorizzazione all’esercizio per una RSA di mantenimento disabili meno gravi tipo B di cui al RR n. 5/2019:*

- ***a condizione che il Dr Trivisano Leonardo, Responsabile sanitario della struttura, provveda a documentare l’iscrizione all’Albo professionale dei Medici Chirurghi della provincia BAT, come sancito dall’art.1 comma 536 della Legge 145/2018 (legge finanziaria. “Tutte le strutture sanitarie private di cura sono tenute a dotarsi di un direttore sanitario iscritto all’albo dell’ordine territoriale competente per il luogo nel quale hanno la loro sede operativa”.***

Alla documentazione, il Dipartimento di prevenzione allegava :

1. una dichiarazione sostitutiva di certificazione nella quale il legale rappresentante del Centro AIAS, Sig. Bollino Ruggiero *“si impegna ad attivare un contratto con una ditta specializzata per la preparazione dei pasti, al momento dell’avvio dell’attività delle rsa “Un Raggio di Sole” e, di acquisire tutta la relativa documentazione che attesti l’idoneità della ditta incaricata”;*
2. una dichiarazione sostitutiva di certificazione nella quale *“si impegna ad attivare ,al momento dell’avvio della rsa di mantenimento disabili non gravi, tipo B di cui al r.r. n.5/2019, denominata “Un Raggio di Sole”, un contratto con ditta specializzata per lo smaltimento dei rifiuti speciali e non ospedalieri, così come si evince da preventivo allegato alla presente”.*

Con pec trasmessa in data 2 settembre 2021, la società A.I.A.S. trasmetteva allo scrivente allo scrivente Servizio la nota prot. n. 49893/21 del 12.07.2021 nella quale il Direttore del Dipartimento di prevenzione dell'ASL BT *"ad integrazione del **GIUDIZIO FAVOREVOLE** PROT. 26518/21 DEL 08.04.2021, comunica che in data 06.07.2021 l'A.I.A.S Onlus di Barletta ha trasmesso nota del dr. Leonardo Trivisano, con cui comunica l'avvenuta iscrizione all'Albo dei Medici Chirurghi della Provincia BAT col nr. 2366. Pertanto, si conferma **GIUDIZIO FAVOREVOLE**, per quanto di competenza, per la conferma dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti per l'autorizzazione all'esercizio per una RSA di mantenimento disabili meno gravi TIPO B di cui al R.R. n. 5/2019"*.

Posto quanto sopra, si propone di rilasciare, ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, co 3 della LR n.9/2017 e ss.mm.ii. alla società Centro socio educativo e riabilitativo A.I.A.S. con sede legale a Barletta (Bt), alla via Della Repubblica n.1, il cui rappresentante legale è l'avv. Ruggiero Bollino, **l'autorizzazione all'esercizio** di una RSA DI MANTENIMENTO DISABILI NON GRAVI di TIPO B di cui al RR n.5/2019 denominata *"Un Raggio di sole"*, ubicata nel Comune di Barletta alla via Della repubblica n.1, per n. 10 posti letto pari a n. 1 nucleo, il cui Responsabile sanitario, come dichiarato nell'istanza per l'autorizzazione all'esercizio, è il dott. Leonardo Trivisano nato il (*omissis*) a (*omissis*) laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Bari il 30/06/1980 con specializzazione in ortopedia e iscrizione presso l'Ordine dei Medici della provincia Bat;

con la seguente prescrizione da sanare entro e non oltre 20 giorni dalla notifica della presente autorizzazione all'esercizio - pena l'inefficacia della medesima - il legale rappresentante della RSA in oggetto trasmetterà a questa Sezione idonea documentazione:

- I. Copia dei contratti definitivi e/o incarichi del personale impiegato nella RSA in oggetto;
- II. Dichiarazione sostitutiva di Atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti soggettivi del Rappresentante Legale del Centro socio educativo e riabilitativo A.I.A.S., in cui si dichiara di non aver riportato le condanne per le quali è prevista la decadenza di autorizzazione all'esercizio di cui al co. 5 Art. 9 L.R. 02/05/2017 n. 9;

con l'avvertimento che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.

Si propone, inoltre, di precisare che:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della società Centro socio educativo e riabilitativo A.I.A.S è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentarne i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
- la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- il legale rappresentante della società Centro socio educativo e riabilitativo A.I.A.S è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt.11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- ai sensi dell'articolo 5.3 del R.R. n. 5/2019: *"La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario"*.

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L. R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;

D E T E R M I N A

- **di rilasciare**, di rilasciare, ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, co 3 della LR n.9/2017 e ss.mm.ii. alla società Centro socio educativo e riabilitativo A.I.A.S. con sede legale a Barletta (Bt), alla via Della Repubblica n.1, il cui rappresentante legale è l'avv. Ruggiero Bollino, **l'autorizzazione all'esercizio** di una RSA DI MANTENIMENTO DISABILI NON GRAVI di TIPO B di cui al RR n.5/2019 denominata "*Un Raggio di sole*", ubicata nel Comune di Barletta alla via Della repubblica n.1, per n. 10 posti letto pari a n. 1 nucleo, il cui Responsabile sanitario, come dichiarato nell'istanza per l'autorizzazione all'esercizio, è il dott. Leonardo Trivisano nato il (*omissis*) a (*omissis*) laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Bari il 30/06/1980 con specializzazione in ortopedia e iscrizione presso l'Ordine dei Medici della provincia Bat;

con la seguente prescrizione da sanare entro e non oltre 20 giorni dalla notifica della presente autorizzazione all'esercizio - pena l'inefficacia della medesima - il legale rappresentante della RSA in oggetto trasmetterà a questa Sezione idonea documentazione:

- I. Copia dei contratti definitivi e/o incarichi del personale impiegato nella RSA in oggetto;
- II. Dichiarazione sostitutiva di Atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti soggettivi del Rappresentante Legale del Centro socio educativo e riabilitativo A.I.A.S., in cui si dichiara di non aver riportato le condanne per le quali è prevista la decadenza di autorizzazione all'esercizio di cui al co. 5 Art. 9 L.R. 02/05/2017 n. 9;

con l'avvertimento che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.

- di precisare che:
 - in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della società Centro socio educativo e riabilitativo A.I.A.S è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentarne i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
 - la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
 - il legale rappresentante della società Centro socio educativo e riabilitativo A.I.A.S è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt.11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Comune di Barletta (protocollo@cert.comune.barletta.bt.it);
 - al legale rappresentante della società Centro socio educativo e riabilitativo A.I.A.S (aias.barletta@tiscali.it – aiasbarletta@pec.it);
 - Al Dipartimento di prevenzione dell'Asl BT (sisp.aslbat@pec.rupar.puglia.it)
 - al Direttore Generale dell'ASL BT;

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- e) il presente atto, composto da n. 10 fasciate, è adottato in originale;
- f) viene redatto in forma integrale.

**Il Dirigente ad Interim della Sezione SGO
(Antonio Mario Lerario)**